



Numero 240, pag. 28 del 9/10/2012

## PROFESSIONI

*Confedertecnica*

# Professioni, dpr Severino inadeguato

**di Benedetta Pacelli**

Il dpr Severino di riforma delle professioni (n. 137/12) è un testo inadeguato che non riconosce le specificità del settore tecnico. Parola di Confedertecnica. La Confederazione sindacale, in una lettera inviata alle rappresentanze parlamentari e ai ministeri competenti, infatti, denuncia come il testo di riforma degli ordinamenti professionali non solo non colga la specificità delle categorie di area tecnica, ma soprattutto contraddica «i principi cardine delle direttive comunitarie sulla necessità di emarginazione dei vincoli nell'esercizio delle professioni», tradendone di conseguenza gli obiettivi fondanti, «di rafforzamento del ruolo in ambito culturale e strutturale, condizionandone l'apertura anche al mercato internazionale. Per Confedertecnica nelle linee generali della riforma prevale infatti, un disegno che disconosce un effettivo processo democratico, dove, a un eccesso di controllo e sanzioni, non «si interfacciano momenti di confronto con le rappresentanze sindacali dei liberi professionisti, ignorando ogni legittimo diritto alla tutela di questi e al riconoscimento del loro ruolo». Le stesse procedure di controllo sono applicate, poi, al tirocinio e alla formazione dove prevalgono «logiche di selezione subordinate alla prevalenza di requisiti economici e temporali». Ecco perché, secondo la Confederazione sindacale, è arrivato il momento di fare chiarezza sulla figura del libero professionista, quale soggetto che autonomamente si assoggetta a responsabilità e rischi investendo sulle proprie capacità professionali, favorendone il rafforzamento strutturale e le competenze. Per esempio, per le attività libero professionali, le forme di tirocinio devono prevedere un periodo di almeno due terzi, e non inferiore ai 18 mesi, svolto e certificato presso gli studi professionali e poi ancora la formazione continua deve essere aperta con la sola verifica da parte degli Ordini. La copertura assicurativa obbligatoria, inoltre, deve essere attiva in relazione alla prestazione professionale e infine la determinazione dell'onorario «non d'imperio, da parte della committenza pubblica, ma in contraddittorio con le rappresentanze sindacali dei professionisti e, comunque, definito in forma preventiva, quale limite minimo in caso di varianti alle previsioni iniziali».